



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**  
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'  
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0008033 P-4.8.1.8.3  
del 13/04/2018



19550369

COBAS - SARDEGNA (SETZU MARIA)  
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it  
Decisione 09/04/2018 26

I.I.S. GIUA - CAGLIARI  
PEC: catf04000p@pec.istruzione.it  
Decisione 09/04/2018 26

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25  
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 09/04/2018.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notiziare questo Dipartimento circa le conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dott. Luigi Capogna)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Maria Setzu

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico ITIS M. GIUA di Cagliari

### FATTO

Il 26.1.2018 Maria Setzu, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico odierna Amministrazione resistente, proponeva, unitamente ad altri colleghi, istanza di accesso ed estrazione copia *“dell'intera documentazione relativa all'assegnazione del cosiddetto bonus docenti per l'anno scolastico 2016/2017”*, previsto dall'art. 1, commi 127 e 128 l. n. 107 del 2015 e, in particolare, i nominativi dei destinatari, le schede individuali relative alla valutazione e gli importi erogati ad singolo docente a cui è stato assegnato il suddetto riconoscimento.

L'istanza era motivava dal fatto che alla luce delle norme richiamate il suddetto bonus, destinato a valorizzare il merito del personale, interessava tutto il corpo docente apparendo, pertanto, illegittimi eventuali vincoli che avessero ridotto la platea dei destinatari.

Il 24.2.2018 l'Amministrazione negava l'accesso sul presupposto che: 1) non era stata indicata la norma che legittimava l'istanza; 2) non erano stati identificati con certezza i richiedenti ad eccezione della Setzu; 3) il bonus oggetto dell'istanza non poteva essere attribuito indistintamente a tutti i docenti, ossia *“a pioggia”* ma solo ai più meritevoli; 4) non era stata indicata in modo specifico la documentazione richiesta che, peraltro, era stata resa nota da più circolari ed i nominativi sarebbero stati resi noti in futuro alla sola RSU non appena costituita; 5) non era stata indicata chiaramente la motivazione sottesa all'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso, dopo aver premesso di essere RSU uscente dell'Istituto, decaduta al termine dall'anno scolastico 2016-2017 ed ha rilevato che: 1) la fonte normativa della richiesta risultava indicata nel combinato disposto degli artt. 7 e 10 l. n. 241 del 1990; 2) il nominativo della stessa era chiaramente identificabile nell'istanza; 3) il terzo rilievo sollevato dall'Istituto risulta privo di qualsiasi pregio; 4) non si tiene conto dell'analitica indicazione degli atti richiesti e richiamati dalla stessa resistente; 5) nella richiesta è chiaramente indicato l'interesse degli istanti all'accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare ben delimitata in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Seppure, a rigore, la richiesta di informazioni relative a "nominativi ed importi" costituisce istanza volta ad ottenere dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, tuttavia l'istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990 (sul punto anche Tar Lazio n. 9176 del 2017).

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
